



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. 2133 del 13 gennaio 2020

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente
Prof. M. Rispoli Farina – Membro
Cons. Avv. D. Morgante – Membro
Prof. Avv. G. Guizzi – Membro
Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Afferni

nella seduta del 7 ottobre 2019, in relazione al ricorso n. 2832, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. Il ricorrente riferisce di avere acquistato mediante distinte operazioni disposte nel corso del 2014, su raccomandazione dell'intermediario odierno convenuto, azioni emesse dalla banca capogruppo dello stesso intermediario, per un controvalore complessivo di € 3.990,00. Egli contesta, a tal proposito, la mancata informazione ricevuta sulle caratteristiche e i rischi insiti nelle azioni proposte, anche con specifico riferimento alla loro condizione di illiquidità al tempo dei fatti. Aggiunge, altresì, di non essere riuscito a rivendere le azioni di che trattasi e che l'intermediario gli avrebbe proposto la concessione di un fido al fine di sopperire alle sue esigenze di liquidità. Tutto ciò affermato, il ricorrente chiede conclusivamente il rimborso del

capitale investito nell'acquisto delle azioni di che trattasi, oltre che delle spese sostenute per l'ottenimento di tale fido, per un importo complessivo che quantifica in € 6.000,00.

2. L'intermediario convenuto si è costituito nel presente giudizio resistendo al ricorso. Premette che il ricorrente è titolare di n. 315 azioni della propria capogruppo, delle quali n. 100 azioni acquistate in data 9 maggio 2014 sul mercato secondario, n. 200 aderendo a un'operazione di aumento di capitale in data 26 novembre 2014, allorquando sottoscriveva anche obbligazioni subordinate in scadenza al 30 dicembre 2021 per un valore nominale di € 1.200,00, e infine n. 15 azioni ricevute a titolo gratuito. Ciò precisato, il resistente contesta di non avere informato correttamente il ricorrente, al tempo dei fatti, circa le caratteristiche e i rischi caratterizzanti le azioni proposte, a questo proposito affermando che il ricorrente al momento dell'acquisto delle prime n. 100 azioni ha dato atto di conoscere lo statuto sociale dell'emittente, mentre al momento della sottoscrizione delle ulteriori n. 200 azioni ha dato atto di conoscere il contenuto del prospetto informativo relativo all'aumento di capitale. Più in particolare, il resistente contesta di non avere informato il ricorrente circa il rischio di illiquidità delle azioni della propria capogruppo precisando, da una parte, che esse non erano illiquide al tempo del loro acquisto e, dall'altra, che il ricorrente ha comunque preso visione all'atto dell'investimento della relativa scheda prodotto, nella quale era indicato che le azioni di che trattasi non erano quotate su un mercato regolamentato e che ciò avrebbe potuto rendere non agevole la loro eventuale cessione. Il resistente contesta anche che le operazioni raccomandate fossero inadeguate rispetto al profilo del cliente, rilevando che le azioni della propria capogruppo all'epoca dell'acquisto erano caratterizzate da una rischiosità media (successivamente elevato a medio-alta), compatibile con il profilo di rischio, appunto, medio del ricorrente. Infine, il resistente contesta l'entità della pretesa risarcitoria formulata da controparte, rilevando che: *i)* il ricorrente è tuttora in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate sottoscritte; *ii)* tali obbligazioni hanno pagato cedole che avrebbero dovuto essere detratte dalla pretesa risarcitoria formulata dal ricorrente; *iii)*

quest'ultimo non ha mai disposto un ordine scritto di vendita, né mai richiesto e ottenuto un fido per far fronte a esigenze di liquidità determinate dall'impossibilità di rivendere le azioni di che trattasi. Tutto ciò affermato, il resistente chiede che il ricorso sia rigettato in quanto infondato nel merito.

3. Il ricorrente non si è avvalso della facoltà di formulare deduzioni integrative in replica alle deduzioni del resistente.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato per le ragioni ed entro i limiti di seguito rappresentati.

In via preliminare, rileva il Collegio che non è contestato, ed è comunque comprovato dalla documentazione in atti, che il ricorrente ha acquisito in tutto n. 315 azioni, oltre che obbligazioni subordinate emesse dalla capogruppo dell'intermediario convenuto per un controvalore complessivo di € 3.943,00, mediante le seguenti operazioni: *i*) in data 9 maggio 2014 n. 100 azioni per un controvalore di € 953,00; *ii*) in data 26 novembre 2014 n. 200 azioni per un controvalore di € 1.790,00 e obbligazioni subordinate per un controvalore di € 1.200,00; *iii*) in data 9 gennaio 2018 n. 15 azioni a titolo gratuito.

Sempre in via preliminare, rileva il Collegio che l'oggetto del presente giudizio arbitrale deve essere limitato alle sole azioni acquistate dal ricorrente, non potendo essere esteso anche alle obbligazioni subordinate sottoscritte il 26 novembre 2014. Infatti, da una parte, il ricorrente non ha svolto alcuna specifica contestazione in relazione a tali obbligazioni subordinate avendo solamente allegato inadempimenti informativi in relazione alle azioni e, dall'altra, che non sussistono all'atto dell'assunzione della presente decisione elementi tali da far ritenere che tali obbligazioni non verranno regolarmente rimborsate alla scadenza.

2. Ciò premesso, stanti le evidenze in atti, risulta fondata la domanda di risarcimento del danno per la non corretta informazione ricevuta sulle caratteristiche e i rischi delle azioni proposte. In particolare, nel caso di specie, risulta comprovato l'inadempimento degli obblighi informativi per aver il resistente raccomandato l'acquisto di azioni della propria capogruppo

rappresentandole come azioni a rischio medio, nonostante esse non fossero quotate su un mercato regolamentato e fossero già caratterizzate al tempo da un apprezzabile rischio di illiquidità. Inoltre, come questo Collegio ha già avuto modo di affermare in casi analoghi, non è sufficiente a far ritenere congruamente assolta l'intera gamma degli obblighi informativi previsti dalla normativa di settore il mero rinvio allo statuto dell'emittente o al contenuto di un prospetto informativo pubblicato in occasione dell'operazione di aumento di capitale dell'emittente. Né, allo stesso modo, risulta sufficiente il fatto che il resistente abbia fatto sottoscrivere al ricorrente la scheda prodotto.

3. Ciò essendo, si può allora ritenere che, qualora il resistente avesse informato correttamente il ricorrente, egli non si sarebbe determinato nel senso di procedere all'acquisto delle azioni di cui trattasi, stante il profilo soggettivo del medesimo, come emergente dalla documentazione in atti. Pertanto, egli ha diritto al risarcimento del danno occorso, in misura pari alla differenza tra quanto investito nell'acquisto delle azioni (€ 2.743,00) e il loro valore al momento dell'odierna decisione, che in via equitativa può essere ritenuto pari al prezzo unitario al quale le azioni della capogruppo del resistente sono correntemente poste in vendita sul mercato Hi-Mtf (€ 2,38) moltiplicato per il numero di azioni posseduto dal ricorrente (n. 315), valore quindi pari a € 749,70. La somma così determinata (pari a € 1.993,30) deve essere rivalutata *pro quota* dalla data di ciascun acquisto alla data dell'odierna decisione, per complessivi € 48,58, e maggiorata di interessi legali dalla data del reclamo dell'8 maggio 2018 sino al soddisfo. Le spese che il ricorrente sostiene di avere sostenuto per l'ottenimento del fido necessario per sopperire alla mancanza di liquidità non risultano invece risarcibili in questa sede, trattandosi di circostanza affermata ma non comprovata da parte attorea, oltre che specificamente contestata dal resistente.

PQM

In accoglimento del ricorso nei termini sopra delineati, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a risarcire al ricorrente il danno, per l'inadempimento descritto in narrativa, nella misura complessiva, comprensiva dunque di

rivalutazione monetaria sino alla data della decisione, di € 2.041,88, oltre a interessi legali dalla data del reclamo sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'intermediario comunica all'ACF, utilizzando esclusivamente l'apposito applicativo disponibile accedendo all'area riservata del sito istituzionale www.acf.consob.it,

gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016. L'intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente

Firmato digitalmente da:

Gianpaolo Eduardo Barbuzzi